



Data intervento	07 maggio 2019
Tipo di Intervento	Accordo aziendale
Settore	Chimici
Dimensione d'impresa	112
Finalità perseguite	Flessibilità dell'orario di lavoro individuale in periodi prefissati dell'anno.

Analisi

L'intesa mira ad introdurre in azienda un meccanismo di flessibilità dell'orario di lavoro, a fronte di esigenze cicliche dell'azienda legate a specifiche attività e temporalmente definite. È infatti previsto un doppio regime di flessibilità dell'orario di lavoro; il primo per il periodo gennaio – aprile, ed il secondo per i mesi di maggio e giugno, entrambi per il periodo 2019-2022.

Per il primo periodo sono previste – a livello individuale – un massimo di n. 8 ore di “flessibilità positiva” settimanali, nell'arco dei cinque giorni lavorativi (lunedì-venerdì); per i mesi di maggio e giugno invece sono previste massimo n. 5 ore, sempre distribuite secondo il medesimo criterio. Le effettive giornate caratterizzate dall'impiego di tale strumento sono definite dalla direzione aziendale.

Nel periodo dell'anno solare non soggetto a flessibilità è invece previsto il recupero delle ore di flessibilità positiva, mediante l'utilizzo – normalmente – della giornata di venerdì e/o lunedì, previa comunicazione e autorizzazione da parte della direzione aziendale rispetto alla scelta del lavoratore e alla compatibilità di questa con le esigenze aziendali. Tale recupero dovrà concludersi entro il 31 ottobre di ciascun anno.

Nel caso in cui un lavoratore avesse accumulato nel periodo complessivo di flessibilità positiva un monte ore inferiore rispetto al teorico (cioè inferiore alle 8 o 5 ore previste), questo dovrà concordare con l'azienda l'opportunità di lavorare tali ore non accumulate piuttosto che “coprirle” con ferie residue, avendo riguardo alle esigenze tecnico-organizzative.

Il meccanismo di recupero sopra descritto è concordato con i singoli dipendenti, cioè a livello individuale.

Infine, le parti hanno inteso pattuire come nel periodo di flessibilità le ore di assenza dal lavoro verranno sempre computate a riduzione delle ore di flessibilità accumulate, e solo all'esaurimento delle stesse si procederà al computo a titolo di ferie (fatto salvo il periodo di chiusura collettiva).

Riferimento per informazioni: a.nava@confindustriabergamo.it

All. estratto accordo